



Comune di **ROVETTA**

Comune appartenente all'Unione Comuni della Presolana



Provincia di Bergamo (BG)

Parere del Revisore dei Conti sulla

**Proposta di Modifica al Regolamento per l'applicazione dell'addizionale
comunale all'IRPEF: variazione dell'aliquota di compartecipazione**

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Alessandra Vaiani

Revisore dei Conti

Verbale n. 4 del 24 Febbraio 2020

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sulla Proposta di Delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Modifica al Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF: variazione dell’aliquota di compartecipazione”.

La sottoscritta dott.ssa Alessandra Vaiani, Revisore dei Conti del Comune di Rovetta, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 del 02/05/2018, alla quale è chiesto di esprimere il proprio parere in merito alla Proposta di Delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Modifica al Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF: variazione dell’aliquota di compartecipazione”,

PREMESSO che l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

VISTA la Proposta di delibera del Consiglio Comunale ricevuta dall’Ufficio Finanziario;

VISTO il D. Lgs. 28/9/1998, n. 360, istitutivo con decorrenza 1° gennaio 1999 dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, successivamente modificato ed integrato;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Rovetta ha istituito l’addizionale comunale all’IRPEF con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 12/03/2007 prevedendo un’aliquota unica di compartecipazione dello 0,2%, percentuale che è sempre stata confermata nella misura dello 0,2%, da ultimo con delibera n. 3 del 18/02/2019 per l’anno 2019;
- il combinato disposto dell’art. 53, comma 16, della legge 388/2000 e dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 prevede la possibilità per gli enti locali di deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali ed autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale data;
- l’acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla regolare attività dell’Ente, per il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati alla collettività e per la realizzazione degli obiettivi previsti nei documenti di programmazione ha reso necessario un adeguamento dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF;

VISTA la proposta di modifica all’Art. 2 del Regolamento come di seguito formulata: Art. 2 – Variazione dell’aliquota di compartecipazione “1. La variazione dell’aliquota di compartecipazione

dell'addizionale di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360 viene stabilita nella percentuale dello 0,5%.”,

esprime parere favorevole

sulla Proposta di Delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Modifica al Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF: variazione dell'aliquota di partecipazione”.

L'ORGANO DI REVISIONE

Vaiani dott.sa Alessandra

Revisore Unico

